

D.U.V.R.I.

(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZIALI)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art 26, commi 3 e 5

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

DITTA COMMITTENTE: AUTORITY di SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

**SEDE DEI LAVORI: AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITA' BANCHINA PRIMO
SETTEMBRE DEL PORTO DI MESSINA**

**NATURA DEI LAVORI: L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E
GESTIONE CONTO PROPRIO E CONTO TERZI DEL TERMINAL CROCIERISTICO NEL
PORTO DI MESSINA. ART. 36 E SS. COD. NAV. ART. 164 E SS. D. LGS. 50/2016.**

REDATTO IN MESSINA

IL 27/06/23

Il Committente
(Timbro e firma)

.....

Sommario

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI.....	4
SOSPENSIONE DEI LAVORI	6
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	6
AZIENDA COMMITTENTE.....	8
CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO	9
RISCHI DA INTERFERENZA NEL LUOGO DI LAVORO	12
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI.....	14
COSTI DELLA SICUREZZA (CON RIFERIMENTO AI RISCHI INTERFERENZIALI).....	15
COSTI DELLA SICUREZZA (INDICATIVI E FORFETTARI) SOGGETTI A D.U.V.R.I.....	15

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza per fornire all'impresa concessionaria ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività, in ottemperanza all'art.26 comma 1, lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il medesimo art. 26 ai commi 3 e 3bis dispone che: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- coordinano il complesso degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori stessi.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa concessionaria e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (Vds. All.XII D.Lgs. 81/08);
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta concessionaria dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta concessionaria dovrà produrre uno stralcio del proprio DVR sui rischi connessi alle attività lavorative oggetto della concessione, che andrà ad integrare il DUVRI definitivo.

DEFINIZIONI

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Documento si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la

propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

h) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

i) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

l) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

m) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

n) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

o) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

p) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di salute e sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice*

civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti, gli interventi di prevenzione e protezione in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la salute e sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei luoghi di lavoro.

AZIENDA COMMITTENTE

Denominazione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Rappresentante Legale	Ing. Mario Paolo Mega
Datore di Lavoro Delega per la Sicurezza ex art.16 D.Lgs.81/08	Dott. Domenico La Tella
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Arch. Salvatore Virzi
Settore Produttivo	Pubblica Amministrazione – Settore Portuale – Logistica Trasporti
Indirizzo Sociale	Viale Vittorio Emanuele II n.27 - 98100 Messina
Telefono	090679991
Email	protocollo@pec.adspstretto.it
C.F.	80005610839

Note:

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE CONTO PROPRIO E CONTO TERZI DEL TERMINAL CROCIERISTICO NEL PORTO DI MESSINA. ART. 36 E SS. COD. NAV. ART. 164 E SS. D. LGS. 50/2016.

CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

La stima dell'entità dell'esposizione o indice di rischio, consiste nella determinazione di una funzione matematica tipo

$$R = f(M, P)$$

dove:

R= magnitudo del rischio

M= Magnitudo delle conseguenze (o danno) espressa ad esempio come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danni ad essi provocato

P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo

Matrice del rischio

(P)	Altamente probabile	4	8	12	16
	Probabile	3	6	9	12
	Poco probabile	2	4	6	8
	Improbabile	1	2	3	4
		Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
SCALA DEL DANNO (D)					

Criteria di definizione priorità e programmazione degli interventi di protezione e di prevenzione da adottare

R >8	Alto rischio Azioni correttive indilazionabili
R tra 4 e 8	Medio Rischio Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R tra 2 e 3	Basso Rischio Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine
R= 1	Rischio non significativo Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

Nel caso specifico andremo a valutare l'indice di rischio con il modello di matrice sopra esposto evidenziando l'entità del rischio.

Livello di probabilità	Definizione /criteri – LIVELLO DI PROBABILITA'	valore
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori	4
	Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili (consultare i dati sugli infortuni e le malattie professionali)	
	Il danno è inverosimilmente atteso in azienda	
Probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto	3
	Il danno è moderatamente atteso in azienda	
	Si registra qualche episodio che ha causato il danno	
Poco probabile	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi	2
	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi	
	Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa in azienda	
Improbabile	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti	1
	Non sono noti episodi già verificatisi	
	Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità	

Livello di danno	Definizione /criteri – LIVELLO DI DANNO	valore
Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale	4
	- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti	
Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente	3
	- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti	
Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile	2
	- Esposizione cronica con effetti reversibili	
Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile	1
	- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili	

RISCHI DA INTERFERENZA NEL LUOGO DI LAVORO

Sulle aree in questione, allo stato, non vi sono attività svolte direttamente da personale dell'Autorità di Sistema Portuale o da altre ditte committenti.

In occasione di approdi di navi da crociera l'ingresso veicolare in porto (aree promiscue) viene gestito con provvedimenti di interdizione (totale o parziale) a cura del Servizio Operativo dell'Autorità di Sistema Portuale ed attività di controllo a cura del personale del Terminal. Le aree più prossime alle banchine (aree sterili) sono sempre interdette all'ingresso pubblico e gestite esclusivamente dal personale del Terminal.

In prossimità del terminal insistono: a) gli uffici del Genio Civile Opere Marittime; b) la Control Room dell'Autorità di Sistema Portuale presidiata da parte di personale della società di vigilanza dell'AdSP; c) la sede del locale gruppo Ormeggiatori e Barcaioi; d) un deposito di bunkeraggio che sarà delocalizzato ed il cui manufatto sarà demolito nell'ambito del presente intervento.

I rischi legati ad "Interferenze" sui luoghi di lavoro sono stati individuati in relazione alla interfaccia necessaria tra personale del terminal e vettori terrestri e/o navali, operatori dei servizi tecnico-nautici, operatori della società di vigilanza dell'Autorità Portuale.

PERICOLO	MISURE PREVENTIVE/PROTETTIVE	RISCHIO
Urto e/o investimento con gli automezzi che transitano sul piazzale (banchina) durante lo sbarco/imbarco da e verso le navi	Coordinamento tra datori di lavoro; Distribuzione di D.P.I. (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica) Distribuzione vestiario di sicurezza; Palette di segnalazione stradale verde/rossa;	6 (2 x 3)
Urto e/o investimento e/o schiacciamento con i mezzi movimentati (semirimorchi) e con i mezzi di Trasporto (Ralle). Mezzi in fase di manovra.	Realizzazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale per dividere i flussi di traffico veicolare e pedonale e successiva conservazione in stato di buona efficienza nel tempo; Formazione Informazione e addestramento del personale.	6 (2 x 3)
Condizioni meteoriche avverse	Coordinamento tra datori di lavoro; Distribuzione di D.P.I. (indumenti ad alta visibilità, lampada portatile, fischietto); Formazione Informazione e addestramento del personale.	2 (2 x 1)
Caduta in mare	Coordinamento tra datori di lavoro; Posizionamento di anulari (salvagente) dotati di apposita cima sul ciglio banchina a distanza non superiore ai 100 metri l'uno dall'altro, con opportuna segnaletica e mantenimento in buono stato di	6 (2 x 3)

	<p>conservazione;</p> <p>Predisposizione di idonee misure per impedire che i passeggeri delle navi da crociera possano cadere in mare.</p> <p>Formazione Informazione e addestramento del personale.</p>	
<p>Urti e impatti (dovuti ad improvvise rotture di cime per l'ormeggio nave</p>	<p>Coordinamento tra datori di lavoro;</p> <p>Inibire l'area di bitta, con nave all'ormeggio, ai soggetti non autorizzati;</p> <p>Formazione Informazione e addestramento del personale</p>	<p>6</p> <p>(2 x 3)</p>

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Prima di accedere alle aree interessate all'attività lavorativa, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.

2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
7. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).
9. Rendersi sempre visibili
10. Avvisare quando si è diretti in luoghi isolati
11. Segnalare tempestivamente al responsabile del sito, eventuali situazioni che possano mettere a rischio la propria o altrui incolumità.

COSTI DELLA SICUREZZA (CON RIFERIMENTO AI RISCHI INTERFERENZIALI)

Per il rischio "interferenziale" di cui sopra, si ritiene sia necessario che il datore di lavoro della ditta cui è affidato il servizio, consegna ai propri dipendenti:

- Gilet o bretelle *Alta Visibilità* (conformi alla normativa vigente);
- Abbigliamento invernale *Alta Visibilità* (conformi alla normativa vigente);
- Palette di segnalazione stradale rosso/verde (conformi alla normativa vigente);
- Scarpe Antinfortunistica (conformi alla normativa vigente);
- Tappi auricolari (conformi alla normativa vigente);
- Lampada portatile con autonomia minima 6 ore (conformi alla normativa vigente);
- Fischietto (conformi alla normativa vigente);
- Palette di segnalazione stradale verde/rosse;
- Anulari (salvagente) dotati di 30 metri di cima galleggiante sul ciglio banchina, posizionati a distanza di 100 metri l'uno dall'altro, con opportuna segnaletica;

Ai fini della stima dei costi viene parimenti, presa in considerazione, la partecipazione dei rappresentanti delle imprese alle varie **riunioni di coordinamento previste e necessarie**.

COSTI DELLA SICUREZZA (INDICATIVI E FORFETTARI) SOGGETTI A D.U.V.R.I.

- **Gilet o bretelle *Alta Visibilità*:**
€ 5,00 x 10 unità = € 50,00
- **Abbigliamento invernale *Alta Visibilità*:**
€ 150,00 x 10 unità = € 1.500,00
- **Palette di segnalazione stradale rosso/verde:**
€ 10,00 x 5 unità = € 50,00
- **Lampada portatile con autonomia minima di 6 ore:**
€ 15,00 x 10 unità = € 150,00
- **Scarpe antinfortunistica:**
€ 30,00 x 10 unità = € 300,00
- **Tappi auricolari:**
€ 6,00 x 10 unità = € 60,00
- **Fischietto:**
€ 5,00 x 10 unità = € 50,00

➤ **Riunioni di coordinamento:**

€ 24,00 x h. x 2 x 5 = € 240,00

➤ **Delimitazione Aree pedonabili:**

€ 2,33 x m lineare x 300 m = € 302,33

➤ **Salvagente anulari completi di alloggiamenti e 30 metri di cima galleggiante:**

€ 100,00 x 10 = € 1.000,00

Si ribadisce che il costo per ogni “voce” è desunto dalla media ponderata delle offerte di più rivenditori presenti sul mercato ed esso rappresenta il costo di ingresso per ogni prodotto (dotato di Conformità Europea “CE”) esso, pertanto, potrà essere soggetto a variazioni.

Le **riunioni di Coordinamento** fra Committente ed Impresa aggiudicataria si terranno a seguito dell'aggiudicazione.

I lavoratori saranno informati circa la natura dei rischi interferenziali presenti sul luogo di lavoro, sulle metodologie-procedure e comportamenti per la riduzione degli stessi in data attraverso una sessione di formazione informazione e addestramento a cura del datore di lavoro dell'impresa concessionaria.

In ogni momento all'insorgere di eventi/attività che abbiano incidenza sulla sicurezza e salute dei lavoratori, tutte le parti lo comunicheranno affinché si possano rivedere le specifiche nel DUVRI.